

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Ancona

Prima Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Alessandra Filoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6022 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa da

V.F., F. B., G. E. e F. L., in proprio ed unitamente a P. L. quali esercenti la responsabilità genitoriale sui minori F.N. e F. N., rappresentati e difesi dagli Avv. Rodolfo Berti e Ludovico Berti;

attori

contro

FINCANTIERI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, dall'avv. Antonello Di Rosa, dall'avv. Lorena Carleo e dall'avv. Domenico D'Alessio,

convenuto

Oggetto: Responsabilità extracontrattuale

CONCLUSIONI

per gli attori: "Piaccia al Giudice Unico dell'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, di chiarare Fincantieri Spa -Cantieri Navali Italiani, responsabile dell'evento di danno dedotto nel ricorso e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli odierni attori per un totale complessivo di €. 2.373.783,75 o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta equa e congrua a compensare tutti i pregiudizi patrimoniali subiti dagli attori. Oltre al danno da lucro cessante da ritardato godimento delle somme risarcitorie da liquidarsi nella misura degli interessi legali, o in quella misura pari agli investimenti che i ricorrenti hanno già in essere (all.41) poichè è presumibile se non dimostrato che la somma risarcitoria se acquisita al momento dell'illecito sarebbe stata ugualmente investita e, comunque nella misura che sarà ritenuta congrua ed equa, da calcolarsi anno per anno sulle somme risarcitorie espresse ai valori del tempo del fatto, ed anno per anno rivalutate secondo l'indice ufficiale ISTAT. Vinte le spese, diritti ed onorari di causa."

per la convenuta: "rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate e, comunque, carenti di prova. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, si chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia liquidare il danno nella misura prevista dalle tabelle milanesi".

Fatto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., gli odierni attori hanno convenuto in giudizio la Fincantieri S.p.A. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, a seguito della morte del congiunto G. F., avvenuta, in data 10.07.2016, per mesotelioma pleurico.

In data 29.09.2019, il Giudice del lavoro ha separato le domande formulate iure proprio da quella formulate iure hereditatis, condannando la società convenuta al risarcimento dei danni subiti dagli attori iure hereditatis e rimettendo le parti dinnanzi a questo Giudice per la decisione in ordine al risarcimento dei danni subiti iure proprio.

Nel corso del giudizio, la sentenza emessa dal Giudice del lavoro, con la quale è stata accertata la responsabilità della società convenuta per il decesso del sig. G. F., è passata in giudicato.

L'avvenuto accertamento della responsabilità del datore di lavoro, compiuto nel precedente giudizio con sentenza passata in giudicato, ha risolto il punto fondamentale comune anche a questa causa e attinente alla responsabilità della Fincantieri S.p.A. per il decesso del dipendente G. F. (cfr. Cass. n. 10578 del 04/05/2018).

Ne consegue che il presente giudizio deve essere limitato alla determinazione del quantum risarcitorio in relazione al danno subito iure proprio dalla moglie F. V., dai figli B. F. e L. F. nonché dai nipoti N. F., N. F. ed E. G..

Sotto tali profilo, gli attori hanno espressamente richiesto il risarcimento del "del danno non patrimoniale loro direttamente subito in conseguenza: a) delle sofferenze direttamente patite dal giorno della diagnosi al decesso per avere quotidianamente assistito il loro caro durante il tragico ed inesorabile cammino verso il decesso e per aver patito per le sue sofferenza; b) per la perdita del congiunto".

L'interesse fatto valere è "quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost" (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. 3, n.17682/2020).

In punto di diritto, ribadita l'unitarietà della nozione di danno non patrimoniale di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972/2008, va precisato che il danno da perdita di una persona cara viene in considerazione nella duplice dimensione del danno sofferto sul piano strettamente emotivo per la perdita affettiva e del danno legato all'aspetto dinamico relazionale, consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini di vita quotidiana.

Tale voce di danno va determinata in un'unica somma comprendente sia il danno morale in senso stretto, derivante dalla sofferenza per la perdita del congiunto, sia il danno esistenziale, derivante dalla lesione del rapporto parentale e dall'incidenza di tale lesione sulla vita futura del congiunto superstite.

Nella liquidazione di tale somma, tenuto conto anche delle precedenti pronunce del Tribunale di Ancona, appare opportuno fare riferimento alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano e aggiornate a giugno 2022.

Peraltro, sull'opportunità di prendere come riferimento le tabelle milanesi, si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile Sez. 3 - Ordinanza n. 37009/2022), rilevando come l'ultima versione di tali tabelle si conformi tout court ai requisiti richiesti nelle precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, "in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione" (Cfr. Cassazione Civile Sez. 3 - Sentenza n. 33005/2021)

Tali tabelle, infatti, appaiono fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" ed è diversificato a seconda del rapporto di parentela esistente tra la vittima e il congiunto avente diritto al risarcimento) che prevede l'attribuzione di "punti" in funzione dei cinque parametri corrispondenti:

- a) all'età della vittima primaria, fino ad un massimo di 28 punti;
- b) all'età della vittima secondaria, fino ad un massimo di 28 punti;
- c) alla convivenza tra le stesse, fino ad un massimo di 16 punti;
- d) alla sopravvivenza di altri congiunti, fino ad un massimo di 16 punti;
- e) alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, fino ad un massimo di 16 punti.

Tanto premesso, secondo la prospettazione della società convenuta, l'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio non avrebbe consentito di dimostrare l'effettività del pregiudizio asseritamente subito dagli attori.

L'assunto non è condivisibile.

In primo luogo, la documentazione allegata all'atto introduttivo ha dimostrato lo stretto legame di parentela intercorrente tra gli attori e il sig. G. F., circostanza che, sicuramente con riferimento ai rapporti parentali più stretti (quale, appunto, quello della moglie convivente e dei figli) è idonea a far presumere, in base all'*id quod plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (cfr., Cass. Sez. 3, sentenza n. 25541/2022).

In ogni caso, la prova testimoniale svolta ha consentito di accertare l'intensità del legame e, quindi, la sussistenza del danno lamentato.

Per quanto concerne la moglie F. V., oltre a quanto già detto in merito all'intensità del suo legame con la vittima (atteso che i due erano conviventi e sposati dal 13.04.1969), dalla prova testimoniale è emerso che, dopo il decesso del marito, la stessa ha smesso di uscire con gli amici, di andare a ballare il liscio e di frequentare i circoli del paese dove andava a giocare a carte con il marito, nonché di fare le lunghe passeggiate che prima faceva con il sig. F., chiudendosi in sé stessa, accusando problemi d'insonnia e piangendo al solo ricordo del marito. I testimoni hanno inoltre confermato che, dalla scoperta della malattia, la sig.ra V. si è alternata continuamente con i figli nell'assistenza del marito, accompagnandolo a ogni visita, assistendolo durante i ricoveri nonché quotidianamente in casa. Il sig. G., infatti, soffriva di frequenti svenimenti e, a causa delle difficoltà respiratorie e dei fortissimi dolori, non riusciva a dormire, dovendo cambiare continuamente posizione, essendo costretto ad alzarsi dal letto per passeggiare in casa, per poi nuovamente sedersi in poltrona.

Per quanto concerne il figlio L. F., i testimoni escussi hanno confermato il particolare legame tra padre e figlio, riferendo che entrambi condividevano la passione per la politica, per il mare, ove andavano insieme anche pesca di vongole, ed evidenziando come il sig. G. si occupasse spesso delle esigenze del figlio, tanto da avergli imbiancato tutta casa.

Lo stesso è a dirsi per la figlia B. F., che viveva nei pressi dell'abitazione paterna, si vedeva con il padre tutti i giorni e, ogni fine settimana, organizzava con lui pranzi e gite fuoriporta. Entrambi i figli, si sono adoperati nell'assistenza quotidiana del sig. F., alternandosi con la sig.ra V. in modo tale che non fosse mai lasciato solo e, dopo la morte del padre, hanno più volte manifestato il forte dolore causato dalla sua scomparsa (cfr. cap. 46).

Per quanto riguarda la nipote più grande, E. G., l'istruttoria ha consentito di accertare l'esistenza di un legame speciale con la figura del nonno G.. E., infatti, è cresciuta con i nonni sin da quando aveva quattro mesi e il nonno ha sempre provveduto personalmente ad accompagnarla a scuola e ad eseguire le cure termali durante l'estate. Anche da grande, E. ha continuato a essere molto legata al nonno: i due andavano al mare insieme, a fare shopping in centro ad Ancona, curavano l'orto e andavano a comprare gli animali insieme. E. lo aiutava a imparare l'inglese e ad usare il computer e il nonno G., oltre a portarla a sciare a Frontignano, l'accompagnava anche a ballare in discoteca. Fino a maggio 2016, E. praticava atletica a livello agonistico e il nonno l'accompagnava sempre al campo e alle visite sportive. Peraltro, i testimoni escussi hanno confermato che, dopo il decesso del nonno, la stessa ha abbandonato questa passione sportiva.

Quanto, infine, ai nipoti N. e N., anche in questo caso le prove testimoniali hanno dimostrato l'intensità del rapporto con la figura del nonno G., nonostante la distanza geografica tra le loro abitazioni. Tale legame si è instaurato a partire dal primo anno di vita dei nipoti, cresciuti a casa dei nonni, ove il sig. F. si occupava personalmente di allattarli, cullarli e di giocare con loro. Successivamente, i nipoti si trasferivano dai nonni durante il periodo estivo e andavano al mare con il sig. F., il quale, peraltro, in diverse occasioni, li ha accompagnati in campagna dai consuoceri o in montagna, ad esempio sul Monte San Vicino e a Poggio San Romualdo a fare delle gite. Tanto è vero

che gli stessi, ancora oggi, chiedono del nonno e piangono ogni volta che lo vedono raffigurato in fotografia.

In definitiva, le prove orali assunto hanno confermato l'esistenza del danno richiesto, avvalorando quanto già desumibile in via presuntiva.

Pertanto, sulla base dei richiamati elementi di fatti accertati nel corso del giudizio, si provvederà a quantificare la somma risarcibile per ciascuno degli attori sulla base dei criteri stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano.

Tuttavia, prima di provvedere all'esatta quantificazione delle poste risarcitorie, occorre soffermarsi sulla richiesta di personalizzazione avanzata dagli attori (con conseguente aumento del 50% rispetto ai parametri previsti dalla tabella di Milano) in ragione dell'asserita concorrenza di "pregiudizi extratabellari" quali:

1) il danno connesso alla precedente lesione del rapporto parentale consistito nel pregiudizio non patrimoniale legato all'apprensione per le sorti del proprio caro e alle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare assistenza prolungata alla vittima, e ciò in considerazione del fatto che la morte del sig. G. F. è intervenuta a seguito di 52 giorni di malattia, trascorsi fra intense sofferenze, fisiche e psicologiche;

2) il pregiudizio connesso alla maggiore sofferenza patita dagli attori per la consapevolezza dell'attribuibilità del decesso alla condotta del datore di lavoro, ossia "di quel soggetto che avrebbe dovuto salvaguardare la salute dei propri lavoratori e non esporli consapevolmente a sostanze micidiali, all'unico fine di perseguire un risparmio economico";

3) il pregiudizio correlato al timore di potersi ammalare di una patologia asbesto correlata per essere stati a contatto con i medesimi agenti nocivi che hanno cagionato la morte del sig. F..

Innanzitutto, va osservato che, a differenza del pregiudizio di cui al n. 1), di cui, come si è già illustrato, è stata fornita prova testimoniale nel corso dell'istruttoria (quantomeno con riferimento alla moglie e ai figli), ai pregiudizi indicati ai n. 2) e 3) non possono ritenersi dimostrati attraverso la prova testimoniale, non essendo stati ammessi i relativi capitoli di prova (nn. 47 e 48, in quanto considerati valutativi del precedente giudice istruttore).

Ad ogni modo, il Tribunale ritiene di non poter provvedere ad alcun aumento rispetto alla liquidazione effettuata secondo i parametri tabellari, in considerazione delle ragioni di seguito illustrate.

La liquidazione del danno in applicazione dei criteri tabellari risponde all'esigenza di garantire l'uniformità di giudizio di fronte a casi analoghi. Per tale motivo, s'impone la necessità di attenersi quanto più possibile ai parametri indicati nel sistema tabellare, limitando la possibilità di applicare dei correttivi esclusivamente in presenza di situazioni particolarmente eccezionali, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.

Ciò non significa sacrificare l'ulteriore imprescindibile necessità di garantire un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, atteso che lo stesso sistema tabellare consente di attribuire rilievo a circostanze soggettive, idonee a personalizzare adeguatamente il risarcimento del danno e a riconoscere al danneggiato una somma corrispondente al pregiudizio effettivamente subito.

A tale scopo, nel sistema rappresentato dalla Tabelle di Milano, è preordinato il punto E, che, come si è detto, rappresenta l'unico parametro di natura soggettiva, volto a ricomprendere sia gli aspetti dinamico relazionali, sia quelli da sofferenza interiore.¹

Ora, la Relazione esplicativa alle tabelle, con riferimento al punto E, chiarisce quanto segue: "E. qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti. Si terrà conto della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria (dimensione dinamico relazionale), valutando se procedere alla liquidazione del parametro E con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale. Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegare e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto: - frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet): assenti/sporadici/frequenti/giornalieri; - condivisione delle festività/ricorrenze: assente/sporadica/frequente/sempré; - condivisione di vacanze: assente/sporadica/frequente/sempré; - condivisione attività lavorativa/hobby/sport: assente/sporadica/frequente/giornaliera; attività di assistenza sanitaria/domestica: assente/sporadica/frequente/giornaliera; - agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria; - altri casi".

Per tali motivi, il Tribunale ritiene che gli ulteriori pregiudizi lamentati dagli attori possano essere ricompresi nella voce E, nella misura in cui la stessa consente di tenere in considerazione, sia l'attività di assistenza sanitaria/domestica e agonia e penosità della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria, ossia elementi che consentono di tenere in considerazione anche il pregiudizio connesso alla precedente lesione del rapporto parentale, sia ulteriori "altri casi", espressione in cui è possibile ricomprendere anche gli ulteriori pregiudizi, di cui, peraltro, non è stato possibile raggiungere un prova effettiva.

In definitiva, nel caso di specie, si ritiene equo provvedere alla seguente quantificazione del danno, valorizzando gli ulteriori pregiudizi lamentati dagli attori riconoscendo alla moglie e ai figli il punteggio massimo con riferimento al parametro E, e, ai nipoti, un punteggio prossimo al massimo.

Per quanto concerne la moglie F. V., il Tribunale ritiene di attribuire complessivamente 82 punti², con la conseguenza che, partendo da un valore di punto pari a € 3.365,00, dovrà esserle riconosciuta la complessiva somma di € 275.930,00.

Per quanto concerne i figli Barbara e Leonardo F., il Tribunale riconosce complessivamente 64 punti³, con la conseguenza che, partendo da un valore di punto pari a € 3.365,00, dovrà esserle riconosciuta la complessiva somma di € 215.360,00.

Per quanto attiene alla nipote E. G., si riconoscono complessivi 68 punti⁴, mentre per i nipoti N. e N. F., vanno riconosciuti complessivamente 65 punti⁵. Ne discende che, partendo da un valore di punto pari a € 1.461,20, per la nipote E. G. va liquidata la somma di € 99.361,60 e, per i nipoti N. e N. F., l'ulteriore somma di € 94.978,00 ciascuno.

Le somme indicate sono già rivalutate in quanto il danno non patrimoniale è stato quantificato in applicazione di tabelle già attualizzate.

Su tutte le somme indicate devono essere riconosciuti gli interessi legali a partire dalla data di emissione della presente sentenza, la quale segna il momento di trasformazione del debito di valore in debito di valuta. Sul punto, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui; "l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione" (cfr. Cass. n. 7948 del 20/04/2020).

Non vanno riconosciuti interessi compensativi, non potendo ritenere raggiunta la prova che la somma rivalutata liquidata sia inferiore a quella di cui gli attori avrebbero disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del 2018).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati sulla base del D.M. 147/2022, in considerazione del valore della causa (pari alla somma riconosciuta, così come previsto dall'art. 5 DM 55/2014 "Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice"). La somma così riconosciuta dovrà essere aumentata del 150% ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- accoglie la domanda degli attori per la causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la Fincantieri S.p.A. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore degli stessi, liquidato in € 275.930,00 per la sig.ra F. V., in € 215.360,00, ciascuno, per i figli B. F. e L. F., in € 99.361,60 per la nipote E. G. e in € 94.978,00, ciascuno, per i nipoti N. F. e N. F.;
- condanna la Fincantieri S.p.A. a corrispondere agli attori gli interessi legali sulle somme indicate, a far data dall'emissione della sentenza sino al saldo;
- condanna la Fincantieri S.p.A. alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori, liquidate in € 72.982,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;

Ancona, 09 ottobre 2023

IL GIUDICE

Alessandra Filoni

1 Come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione nella già menzionata pronuncia n. 37009/2022, "dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva - e sono quindi dimostrabili - in guisa, va peraltro specificato, di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria - anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quelli da sofferenza interiore - entrambi, va ancora precisato, da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile, nel sistema della responsabilità civile, l'esistenza di una fattispecie di danno in re ipsa".

2 12 punti per la voce A; 12 punti per la voce B; 16 punti per la voce C; 12 punti per la voce D e 30 punti per la voce E.

3 12 punti per la voce A; 20 punti per la voce B; 12 punti per la voce D e 30 punti per la voce E.

4 8 punti per la voce A; 20 punti per la voce B; 12 punti per la D e 28 punti per la voce E.

5 8 punti per la voce A; 20 punti per la voce B; 9 punti per la D e 28 punti per la voce E.